*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* **Anno 106° — Numero 181**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 21 luglio 1965** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI



### SUPPLEMENTI ORDINARI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 1684.

**Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Ivrea (Torino).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per il commercio in Ivrea, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Ivrea (Torino) una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale di Ivrea è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:

applicato ai servizi amministrativi (biennale);
stenodattilografo (biennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

*a*) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

*b*) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

*c*) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

*d*) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie di cultura professionale; materie di tecnica professionale; lingua estera; dattilografia; stenografia; pratica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per gli eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale:

un rappresentante del Comune:

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura:

il preside dell'Istituto. che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri, per il turismo e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data

di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 35.300.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965*
*Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 8.* — VILLA

**Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Ivrea (Torino)**

n. 1 sezione per applicato ai servizi amministrativi (biennale)
n. 1 sezione per stenodattilografo (biennale)
per complessive n. 4 classi

| Qualifica | Numero dei posti |
|---|---|
| *Personale di ruolo* | |
| 1. Preside senza insegnamento (I categoria) | 1 |
| 2. Cattedre d'insegnamento (ruolo *A*) | 3 |
| 3. Segretario economo | 1 |
| 4. Applicati | 1 |
| 5. Aiutanti tecnici | — |
| 6. Magazzinieri | — |
| 7. Bidelli | 2 |
| *Personale incaricato* | |
| 8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 68 settimanali. | |

*N.B.* — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

LEGGE 30 giugno 1965, n. **824**.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Roma l'11 ottobre 1963.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Francia, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Roma l'11 ottobre 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo finale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 29 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 30 giugno 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — REALE — TREMELLONI — ANDREOTTI — JERVOLINO — RUSSO — MANCINI — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

**Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio con Protocollo finale** (Roma, 11 ottobre 1963).

Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica francese, animati dal desiderio di facilitare il passaggio della frontiera tra i due Paesi, hanno deciso di concludere a questo fine una Convenzione relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio ed hanno nominato a tale effetto come loro plenipotenziari rispettivi:

Il Presidente della Repubblica italiana: S. E. l'onorevole EDOARDO MARTINO, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri;

il Presidente della Repubblica francese: S. E. il signor ARMANDO BERARD, Ambasciatore di Francia a Roma;

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

Ai termini della presente Convenzione, l'espressione:

1. « Controllo » designa l'applicazione di tutte le norme di legge, regolamentari e amministrative dei due Stati, concernenti il passaggio della frontiera da parte delle persone, nonchè l'entrata, l'uscita e il transito dei bagagli, merci, veicoli ed altri beni.

2. « Stato di soggiorno » designa lo Stato su cui il territorio si effettua il controllo dell'altro Stato.

3. « Stato limitrofo » designa l'altro Stato.

4. « Zona » designa la parte del territorio dello Stato di soggiorno all'interno della quale gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati ad effettuare il controllo.

5. « Agenti » designa le persone appartenenti alle Amministrazioni incaricate del controllo e che esercitano le loro funzioni negli uffici a controlli nazionali abbinati o nei veicoli in corso di viaggio.

6. « Uffici » designa gli uffici a controlli nazionali abbinati.

Articolo 2.

1. In vista di semplificare e di accelerare le formalità relative al passaggio della loro frontiera comune, le parti contraenti possono, nel quadro della presente Convenzione, istituire:

*a*) uffici dislocati, sia da una parte e dall'altra, sia da una sola parte della frontiera;

*b*) controlli nei veicoli in corso di viaggio, su percorsi determinati, autorizzando, di conseguenza, gli agenti di uno dei due Stati a esercitare le loro funzioni sul territorio dell'altro Stato.

2. L'istituzione, il trasferimento, la modifica o la soppressione:

*a*) degli uffici,

*b*) dei percorsi sui quali possono essere effettuati controlli in corso di viaggio,

saranno stabiliti di comune accordo fra le autorità competenti dei due Stati.

3. Gli Accordi previsti al paragrafo 2 e che comporteranno delimitazioni della zona saranno confermati con scambio di note diplomatiche. Essi diverranno efficaci dopo compiute, se del caso, le formalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato.

Articolo 3.

1. La zona può comprendere:

*A*) Per ciò che concerne il traffico ferroviario:

*a*) una parte della stazione e delle sue dipendenze;

*b*) i treni viaggiatori o merci e una parte determinata dei binari e dei marciapiedi sui quali tali treni stazionano durante il controllo;

*c*) i treni viaggiatori o merci sul percorso compreso tra la stazione e la frontiera comune, nonchè la sezione di binario tra la frontiera e l'ufficio e le parti delle stazioni situate su tale percorso;

*d*) ove trattisi del controllo effettuato su un treno in corso di viaggio, il treno sul percorso determinato e, all'occorrenza, un settore delle stazioni donde tale percorso inizia e dove esso termina.

*B*) Per ciò che concerne il traffico stradale:

*a*) una parte degli edifici di servizio;

*b*) settori della strada e degli altri impianti;

*c*) eventualmente, magazzini e depositi;

*d*) la strada tra la frontiera e l'ufficio;

*e*) ove trattisi del controllo di un veicolo in corso di viaggio, il veicolo sul percorso determinato, come pure un settore degli edifici e degli impianti donde tale percorso inizia e dove esso termina.

2. In caso di urgenza, le Amministrazioni interessate potranno, di comune accordo, apportare alla delimitazione iniziale della zona le modifiche che si rendessero necessarie. L'Accordo intervenuto in tal senso entrerà immediatamente in vigore.

3. Allorquando un Accordo concluso in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, non include nella zona una parte di territori prevista dal precedente paragrafo 1, esso può stabilire l'applicazione, in detta parte, di talune disposizioni della presente Convenzione o il riconoscimento di taluni diritti ed obblighi che ne derivano, in particolare il mantenimento della facotà di sorveglianza da parte degli agenti dello Stato limitrofo.

## TITOLO II.

## CONTROLLO

### Articolo 4.

1. Le norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo relative al controllo sono applicabili nella zona così come lo sono nel territorio dello Stato limitrofo. Esse saranno applicate dagli agenti di detto Stato nello stesso modo, secondo le stesse formalità e con gli stessi effetti che nel loro proprio Paese.

Il Comune al quale l'ufficio dello Stato limitrofo è a tal fine aggregato sarà se del caso, indicato dal Governo di tale Stato.

2. Allorquando le norme di legge regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo relative al controllo sono violate nella zona, le giurisdizioni repressive dello Stato limitrofo sono competenti e decidono nelle stesse condizioni come se le infrazioni fossero state commesse nel territorio di tale Stato.

### Articolo 5.

Gli agenti dello Stato limitrofo non possono arrestare nella zona, nè condurre sul loro territorio, le persone che non vi si recano, salvo che esse violino nella zona le norme di legge, regolamentari o amministrative dello Stato limitrofo relative al controllo doganale.

### Articolo 6.

1. Il controllo del Paese di uscita è effettuato prima del controllo del Paese di entrata.

2. Prima della fine del controllo del Paese di uscita, alla quale deve essere assimilata ogni forma di rinuncia a tale controllo, gli agenti del Paese di entrata non sono autorizzati a iniziare il proprio controllo.

3. Gli agenti del Paese di uscita non possono effettuare il loro controllo quando quelli del Paese di entrata hanno iniziato le proprie operazioni. In via eccezionale, operazioni relative al controllo del Paese di uscita possono essere riprese con l'assenso degli agenti competenti del Paese di entrata.

4. Se, nel corso dei controlli, l'ordine previsto dal precedente paragrafo 1 viene modificato per ragioni pratiche, gli agenti del Paese di entrata non potranno procedere ad arresti o a sequestri se non dopo che il controllo del Paese di uscita sia terminato. Qualora intendano adottare una siffatta misura, essi condurranno le persone, le merci o altri beni, per i quali non sia ancora terminato il controllo del Paese di uscita, presso gli agenti del detto Paese. Qualora questi ultimi intendano procedere ad arresto o a sequestri, ne hanno la priorità.

### Articolo 7.

Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente sul territorio del loro Stato le somme in denaro riscosse nella zona, nonchè le merci e altri beni ivi trattenuti o sequestrati. Essi possono parimenti venderli nello Stato di soggiorno, osservando le norme di legge ivi in vigore, e trasferirne il prodotto nello Stato limitrofo.

### Articolo 8.

1. Le merci respinte nello Stato limitrofo da parte degli agenti di questo ultimo all'atto del controllo di uscita, o rinviate nello Stato limitrofo a richiesta della persona interessata, prima dell'inizio del controllo di entrata nello Stato di soggiorno, non sono sottoposte alle norme riguardanti l'esportazione, nè al controllo di uscita dello Stato di soggiorno.

2. Il ritorno nel Paese di uscita non può essere rifiutato alle persone e alle merci respinte dagli agenti del Paese di entrata.

### Articolo 9.

1. Gli agenti dei due Stati si prestano, in tutta la misura possibile, assistenza per l'esercizio delle loro funzioni nella zona, in particolare per regolare lo svolgimento dei loro rispettivi controlli e per prevenire e accertare le infrazioni alle norme relative al controllo; essi si comunicano, sia spontaneamente che su richiesta, le informazioni che possono presentare interesse per l'esecuzione del servizio.

2. Le merci o gli altri beni provenienti dallo Stato limitrofo che sono sottratti nella zona prima del controllo, allorchè vengono subito sequestrati nella zona, o in prossimità di questa, dagli agenti dello Stato di soggiorno, sono rimessi per priorità agli agenti dello Stato limitrofo. Qualora venga accertato che le norme regolanti l'uscita dallo Stato limitrofo non sono state trasgredite, tali oggetti debbono essere consegnati agli agenti dello Stato di soggiorno.

3. A richiesta degli agenti dello Stato limitrofo, le autorità competenti dello Stato di soggiorno procederanno all'audizione di testimoni e di esperti, nonchè a indagini ufficiali e ne comunicheranno il risultato. Inoltre, esse trasmetteranno ai testimoni e agli esperti le citazioni a comparire avanti all'autorità dello Stato limitrofo e notificheranno gli atti di procedura e le decisioni amministrative a ogni prevenuto o condannato. Si applicano per analogia le norme dello Stato di soggiorno concernenti la procedura da seguire per il perseguimento di infrazioni della stessa natura.

4. La collaborazione prevista nel precedente paragrafo 3 è tuttavia limitata alle infrazioni alle norme doganali che disciplinano il passaggio della frontiera delle persone e delle merci, commesse nella zona e scoperte durante o subito dopo la loro effettuazione.

## TITOLO III.

## AGENTI

### Articolo 10.

1. Le autorità dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato limitrofo, per l'esercizio delle loro funzioni nella zona, la stessa protezione ed assistenza riservata ai propri agenti.

2. Le disposizioni penali in vigore nello Stato di soggiorno per la protezione dei funzionari nell'esercizio delle loro funzioni sono parimenti applicabili per reprimere le *infrazioni commesse contro gli agenti* dello Stato limitrofo.

Articolo 11.

Le richieste di risarcimento per danni causati dagli agenti dello Stato limitrofo, nell'esercizio delle loro funzioni nella zona, sono soggette al diritto ed alla giurisdizione dello Stato limitrofo, come se l'atto dannoso avesse avuto luogo in questo Stato.

Articolo 12.

1. Gli agenti dello Stato limitrofo sono dispensati dall'obbligo di passaporto e di visto. Essi sono autorizzati a passare la frontiera ed a recarsi sul luogo del proprio servizio comprovando la loro identità e la loro qualifica con l'esibizione di documenti ufficiali.

2. Le autorità competenti dello Stato di soggiorno si riservano il diritto di richiedere alle autorità dello Stato limitrofo il richiamo di determinati agenti.

Articolo 13.

Gli agenti dello Stato limitrofo possono portare, nello Stato di soggiorno, la loro uniforme nazionale o un segno distintivo visibile; essi possono nella zona, come pure sul percorso tra il luogo del loro servizio ed il loro domicilio, portare le proprie armi regolamentari. L'uso di dette armi, nella zona, non è tuttavia autorizzato che in caso di legittima difesa.

Articolo 14.

Gli agenti dello Stato limitrofo non possono essere arrestati dalle autorità dello Stato di soggiorno a motivo di atti compiuti nella zona per l'esercizio delle loro funzioni. Essi sono sottoposti, in questo caso, alla giurisdizione dello Stato limitrofo, come se tali atti fossero stati commessi in questo Stato.

Articolo 15.

1. Gli agenti dello Stato limitrofo che risiedono nello Stato di soggiorno devono, per quanto concerne le condizioni relative alla loro residenza, mettersi in regola presso le autorità competenti, in conformità delle disposizioni relative al soggiorno degli stranieri. Essi sono, se del caso, muniti gratuitamente del permesso di soggiorno.

2. L'autorizzazione di soggiorno non può essere rifiutata al coniuge, ai figli minori e agli ascendenti che convivono con gli agenti interessati e non esercitano alcuna attività lucrativa, salvo che essi siano colpiti da una decisione d'interdizione di entrata che li concerna personalmente. Dette persone sono esonerate dalle tasse previste per le autorizzazioni di soggiorno. Il rilascio di una autorizzazione per l'esercizio di una attività lucrativa ai membri della famiglia di detti agenti è lasciato all'apprezzamento delle autorità competenti. Nel caso di rilascio di detta autorizzazione sono riscosse, se del caso, le tasse regolamentari.

3. Il periodo durante il quale gli agenti dello Stato limitrofo esercitano le loro funzioni sul territorio dello Stato di soggiorno, o vi risiedono, non è compreso nei termini che danno diritto ad un trattamento privilegiato in virtù di Convenzioni esistenti fra i due Stati. Lo stesso vale per i membri della famiglia che beneficiano di un'autorizzazione di soggiorno a causa della presenza del capo famiglia nello Stato di soggiorno.

Articolo 16.

1. Gli agenti dello Stato limitrofo residenti nello Stato di soggiorno beneficiano, alle condizioni stabilite dalla legislazione di quest'ultimo Stato, per essi e per i membri della loro famiglia conviventi, dell'esenzione da ogni tributo di entrata e di uscita per le loro masserizie, i loro effetti personali, compresi i veicoli e per le abituali provviste domestiche, tanto all'atto del loro insediamento o della costituzione di un focolare nello Stato di soggiorno, quanto al loro rientro nello Stato limitrofo. Per beneficiare della franchigia tali oggetti debbono provenire dalla libera circolazione nello Stato limitrofo o nello Stato nel quale l'agente od i membri della sua famiglia erano anteriormente stabiliti. Sono fatte salve le prescrizioni dello Stato di soggiorno concernenti l'utilizzazione dei beni ammessi in franchigia.

2. Detti agenti, nonchè i membri della loro famiglia conviventi, sono esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura nello Stato di soggiorno. In materia di nazionalità e di servizio militare, essi sono considerati come aventi la loro residenza sul territorio dello Stato limitrofo. Essi non sono sottoposti, nello Stato di soggiorno, ad alcuna imposta o tassa dalla quale fossero dispensati i cittadini dello Stato di soggiorno domiciliati nello stesso Comune.

3. Gli agenti dello Stato limitrofo che non risiedono nello Stato di soggiorno sono ivi esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura e dalle imposte dirette che colpiscono la loro retribuzione ufficiale.

4. Le Convenzioni sulla doppia imposizione esistenti fra le due Parti contraenti sono inoltre applicabili agli agenti dello Stato limitrofo.

5. Le retribuzioni degli agenti dello Stato limitrofo non sono sottoposte ad alcuna restrizione in materia valutaria. Detti agenti potranno trasferire liberamente i loro risparmi nello Stato limitrofo.

## TITOLO IV.
## UFFICI

**Articolo 17.**

1. Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo:

*a*) gli impianti necessari per il funzionamento nella zona dei servizi dello Stato limitrofo;

*b*) i compartimenti e le attrezzature da riservare agli agenti incaricati del controllo in corso di viaggio.

2. Lo Stato di soggiorno mette a disposizione dei servizi dello Stato limitrofo le installazioni determinate *in virtù del paragrafo precedente*.

La eventuale contribuzione dello Stato limitrofo alle spese di costruzione di dette installazioni o la indennità che può essere dovuta per la loro utilizzazione saranno stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti dei due Stati.

### Articolo 18.

Le ore di apertura e le attribuzioni degli uffici sono stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti dei due Stati.

### Articolo 19.

Le Amministrazioni interessate si comunicano reciprocamente la lista degli agenti assegnati agli uffici.

### Articolo 20.

I locali adibiti ad uffici dello Stato limitrofo sono contrassegnati da iscrizioni e da stemmi ufficiali.

### Articolo 21.

Gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati ad assicurare la disciplina all'interno dei locali adibiti al loro uso esclusivo, nonchè ad espellere qualsiasi disturbatore. Essi possono, all'occorrenza, richiedere a tal fine l'assistenza degli agenti dello Stato di soggiorno.

### Articolo 22.

Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici, o quelli di cui gli agenti dello Stato limitrofo hanno bisogno durante il loro servizio nello Stato di soggiorno, sono esentati da diritti doganali e da qualsiasi tassa di entrata o di uscita. Non saranno, a tale scopo richieste garanzie. A meno che non sia disposto diversamente di comune accordo dalle Amministrazioni competenti, i divieti o le restrizioni all'importazione o all'esportazione non si applicano a tali oggetti. Lo stesso vale per i veicoli di servizio o privati che gli agenti utilizzano, sia per l'esercizio delle loro funzioni nello Stato di soggiorno, sia per lasciare il loro domicilio o per ritornarvi.

### Articolo 23.

1. Lo Stato di soggiorno autorizzerà a titolo gratuito, salvo il pagamento delle eventuali spese di impianto e di locazione delle apparecchiature, le installazioni telefoniche e telegrafiche (comprese le telescriventi) necessarie al funzionamento degli uffici dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno, il collegamento di queste installazioni a quelle corrispondenti dello Stato limitrofo, nonchè lo scambio di comunicazioni dirette con detti uffici riservate esclusivamente agli affari di servizio. Tali comunicazioni sono considerate come comunicazioni interne dello Stato limitrofo.

2. I Governi dei due Stati s'impegnano a concedere, agli stessi fini e nella misura del possibile, ogni facilitazione per quanto concerne l'utilizzo di altri mezzi di telecomunicazione.

3. Sono fatte inoltre salve le norme dei due Stati in materia di costruzione e di esercizio degli impianti di telecomunicazioni.

### Articolo 24.

La corrispondenza ed i colli di servizio, nonchè i valori, in provenienza o a destinazione degli uffici dello Stato limitrofo, possono essere trasportati a cura degli agenti di tale Stato senza l'intervento del servizio postale. Tali invii, esenti da ogni tassa, debbono circolare col timbro ufficiale del servizio interessato.

## TITOLO V.
## DICHIARANTI IN DOGANA

### Articolo 25.

1. Le persone provenienti dallo Stato limitrofo possono effettuare presso gli uffici di tale Stato installati nella zona tutte le operazioni relative al controllo, nelle stesse condizioni in cui si effettuano nello Stato limitrofo.

2. Le disposizioni del precedente paragrafo sono in particolare applicabili alle persone che, nello Stato limitrofo, effettuano tali operazioni a titolo professionale; dette persone sono sottoposte, a tal riguardo, alle norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo. Le operazioni effettuate ed i servizi resi in tali condizioni sono considerati come esclusivamente effettuate e resi nello Stato limitrofo, con tutte le conseguenze fiscali che ne derivano.

3. Le norme generali dello Stato di soggiorno sono applicabili alle persone indicate nei precedenti paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda il passaggio della frontiera ed il soggiorno nel detto Stato. Devono essere concesse le facilitazioni compatibili con tali norme.

## TITOLO VI.
## DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 26.

Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono, di comune accordo, le misure amministrative necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.

### Articolo 27.

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sarà costituita, al più presto possibile, una Commissione mista italo-francese la quale avrà il compito:

*a*) di preparare gli Accordi previsti all'articolo 2;

*b*) di formulare eventuali proposte intese a modificare la presente Convenzione;

*c*) di risolvere, per quanto possibile, le difficoltà che potessero derivare dall'applicazione della presente Convenzione.

2. Detta Commissione sarà composta di sei membri, designati in numero uguale da ciascuna delle Parti Contraenti. Essa sceglierà il suo presidente alternativamente fra i membri italiani e i membri francesi. Il presidente non avrà voto prevalente. I membri della Commissione potranno essere assistiti da esperti.

### Articolo 28.

Sono fatte espressamente salve le misure che l'una delle Parti contraenti potrebbe essere indotta ad adottare per motivi inerenti alla tutela della sua sovranità o della sua sicurezza.

### Articolo 29.

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Parigi.

2. Essa entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

3. Cesserà di avere effetto due anni dopo la sua denunzia da parte di una delle Parti contraenti.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.

FATTO a Roma, l'11 ottobre 1963, in due esemplari, in lingua italiana e francese, facenti entrambi ugualmente fede.

*Per la Repubblica Italiana*
EDOARDO MARTINO

*Per il Presidente della Repubblica Francese*
ARMAND BERARD

## PROTOCOLLO FINALE

Al momento della firma della Convenzione, conclusa in data odierna, tra l'Italia e la Francia e relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, i Plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto le disposizioni seguenti che fanno parte integrante della Convenzione.

Vi è identità di vedute sul fatto che, all'entrata in vigore della presente Convenzione, le disposizioni della medesima sono applicabili agli uffici che hanno già formato oggetto delle Convenzioni concluse tra le Parti contraenti il 29 gennaio 1951 ed il 6 aprile 1956 e prevarranno sulle corrispondenti disposizioni delle dette Convenzioni.

Le modalità di applicazione saranno stabilite di comune accordo dalle autorità competenti dei due Stati.

Vi è parimenti identità di vedute sul fatto che la presente Convenzione non modifica:

*a*) le disposizioni, non concernenti il controllo, riguardanti i servizi ferroviari delle stazioni internazionali di Modane e di Ventimiglia contenute nella Convenzione del 29 gennaio 1951,

*b*) le disposizioni speciali contenute negli articoli 14, 15, 20 e 21 della Convenzione del 6 aprile 1956.

FATTO a Roma, l'11 ottobre 1963, in due esemplari, in lingua italiana e francese, facenti entrambi ugualmente fede.

*Per la Repubblica Italiana*
EDOARDO MARTINO

*Per il Presidente della Repubblica Francese*
ARMAND BERARD

**Convention entre la France et l'Italie relative aux bureaux a contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.**

Le Président de la République française et le Président de la République italienne, animés du désir de faciliter le franchissement de la frontière entre les deux Pays, ont décidé de conclure à cette fin une Convention relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route et ont nommé à cet effet pour plénipotentiaires respectifs, savoir:

Le Président de la République française: S. E. Monsieur ARMAND BERARD, Ambassadeur de France à Rome;

Le Président de la République italienne: S. E. Monsieur EDOARDO MARTINO, Sous Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

### TITRE I
### DISPOSITIONS GENERALES

*Article 1.*

Aux termes de la présente Convention, l'expression:

1. « Contrôle » désigne l'application de toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives des deux Etats, concernant le franchissement de la frontière par les personnes, ainsi que l'entrée, la sortie et le transit des bagages, marchandises, véhicules et autres biens.

2. « Etat de séjour » désigne l'Etat sur le territoire duquel s'effectue le contrôle de l'autre Etat.

3. « Etat limitrophe » désigne l'autre Etat.

4. « Zone » désigne la partie du territoire de l'Etat de séjour à l'intérieur de laquelle les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à effectuer le contrôle.

5. « Agents » désigne les personnes appartenant aux Administrations chargées du contrôle et qui exercent leurs fonctions dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés ou dans les véhicules en cours de route.

6. « Bureaux » désigne les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés.

Article 2.

1. En vue de simplifier et d'accélérer les formalités relatives au franchissement de leur frontière commune, les Parties Contractantes peuvent, dans le cadre de la présente Convention, instituer:

*a*) des bureaux implantés, soit de part et d'autre, soit d'un seul côté de la frontière;

*b*) des contrôles dans les véhicules en cours de route, sur des parcours déterminés.

Elle autorisent, en conséquence, les agents de l'un des deux Etats à exercer leurs fonctions sur le territoire de l'autre Etat.

2. L'établissement, le transfert, la modification ou la suppression

*a*) des bureaux;

*b*) des parcours sur lesquels des contrôles pourront être effectués en cours de route,

seront fixés d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats.

3. Les arrangements visés au paragraphe 2 et qui comporteront délimitation de la zone seront confirmés par échange de notes diplomatiques. Ils deviendront effectifs après l'accomplissement, le cas échéant, des formalités prévues par la législation de chaque Etat.

Article 3.

1. La zone peut comprendre:

*A*) En ce qui concerne le trafic ferroviaire:

*a*) une partie de la gare et de ses dépendances;

*b*) les trains de voyageurs ou de marchandises et une partie déterminée des voies et des quais sur lesquels ces trains stationnent pendant la durée du contrôle;

*c*) les trains de voyageurs ou de marchandises sur le parcours compris entre la gare et la frontière commune, ainsi que la section de voie entre la frontière et le bureau et des parties de gares situées sur ce parcours;

*d*) s'il s'agit du contrôle d'un train en cours de route, le train sur le parcours déterminé et, en cas de besoin, un secteur des gares où commence ce parcours et où il finit.

*B*) En ce qui concerne le trafic routier:

*a*) une partie des bâtiments de service;

*b*) des sections de la route et des autres installations;

*c*) éventuellement, des magasins et entrepôts;

*d*) la route entre la frontière et le bureau;

*e*) s'il s'agit du contrôle d'un véhicule en cours de route, le véhicule sur le parcours déterminé, ainsi qu'un secteur des bâtiments et des installations où ce parcours commence et où il prend fin.

2. En cas d'urgence, les Administrations intéressées pourront, d'un commun accord, apporter à la délimitation initiale de la zone les modifications qui se révèleraient nécessaires. L'arrangement ainsi intervenu entrera immédiatement en vigueur..

3. Lorsqu'un accord conclu en vertu de l'article 2, paragraphe 2, n'inclut pas dans la zone une partie de territoire prévue au paragraphe 1 ci-dessus, il peut stipuler l'application, dans cette partie, de certaines dispositions de la présente Convention ou la reconnaissance de certains droits et obligations qui en découlent, en particulier le maintien de la faculté de surveillance par les agents de l'Etat limitrophe.

## TITRE II
## CONTROLE

### Article 4.

1. Les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l'Etat limitrophe relatives au contrôle sont applicables dans la zone comme elles le sont sur le territoire de l'Etat limitrophe. Elles seront appliquées par les agents de cet Etat dans la même mesure, selon les mêmes modalités et avec les mêmes conséquences que dans leur propre Pays.

La commune à laquelle le bureau de l'Etat limitrophe est rattaché à cet effet sera, le cas échéant, désignée par le Gouvernement de cet Etat.

2. Lorsque les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l'Etat limitrophe relatives au contrôle sont enfreintes dans la zone, les juridictions répressives de l'Etat limitrophe sont compétentes et statuent dans les mêmes conditions que si ces infractions avaient été commises sur le territoire de cet Etat.

### Article 5.

Les agents de l'Etat limitrophe ne peuvent appréhender dans la zone, ni emmener sur leur territoire, des personnes qui ne s'y rendent pas, sauf si elles enfreignent dans la zone les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de l'Etat limitrophe relatives au contrôle douanier.

### Article 6.

1. Le contrôle du Pays de sortie est effectué avant le contrôle du Pays d'entrée.

2. Avant la fin du contrôle du Pays de sortie, à laquelle doit être assimilée toute forme de renonciation à ce contrôle, les agents du Pays d'entrée ne sont pas autorisés à commencer leur contrôle.

3. Les agents du Pays de sortie ne peuvent plus effectuer leur contrôle lorsque ceux du Pays d'entrée ont commencé leurs propres opérations. Exceptionnellement, des opérations relatives au contrôle du Pays de sortie peuvent être reprises avec l'assentiment des agents compétents du Pays d'entrée.

4. Si, au cours des contrôles, l'ordre prévu au paragraphe 1 ci-dessus est modifié pour des raisons pratiques, les agents du Pays d'entrée ne pourront procéder à des arrestations ou à des saisies qu'une fois le contrôle du Pays de sortie terminé. S'ils veulent prendre une telle mesure, ils conduiront les personnes, les marchandises ou autres biens, pour lesquels le contrôle du Pays de sortie n'est pas encore terminé, auprès des agents dudit Pays. Si ceux-ci veulent procéder à des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité.

### Article 7.

Les agents de l'Etat limitrophe peuvent transférer librement sur le territoire de leur Etat les sommes d'argent perçues dans la zone, ainsi que les marchandises et autres biens qui y ont été retenus ou saisis. Ils peuvent également les vendre dans l'Etat de séjour, en observant les prescriptions légales qui y sont en vigueur, puis en transférer le produit dans l'Etat limitrophe.

### Article 8.

1. Les marchandises refoulées dans l'Etat limitrophe par des agents de celui-ci lors du contrôle de sortie, ou retournées dans l'Etat limitrophe, sur demande de la personne intéressée, avant le début du contrôle d'entrée dans l'Etat de séjour, ne sont soumises ni aux règles relatives à l'exportation, ni au contrôle de sortie de l'Etat de séjour.

2. Le retour dans le Pays de sortie ne peut être refusé aux personnes et aux marchandises refoulées par les agents du Pays d'entrée.

### Article 9.

1. Les agents des deux Etats se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance pour l'exercice de leurs fonctions dans la zone, en particulier pour régler le déroulement de leurs contrôles respectifs ainsi que pour prévenir et rechercher les infractions aux prescriptions relatives au contrôle; ils se communiquent, soit spontanément, soit sur demande, tous renseignements qui présenteraient un intérêt pour l'exécution du service.

2. Les marchandises ou autres biens en provenance de l'Etat limitrophe qui sont soustraits dans la zone, avant le contrôle, sont, lorsqu'ils sont saisis sur le champ dans la zone, ou à proximité de celle-ci, par les agents de l'Etat de séjour, remis par priorité aux agents de l'Etat limitrophe. S'il est établi que les règléments d'exportation de l'Etat limitrophe n'ont pas été violés, ces objets doivent être remis aux agents de l'Etat de séjour.

3. A la demande des agents de l'Etat limitrophe, les autorités compétentes de l'Etat de séjour procèderont à l'audition de témoins et d'experts, ainsi qu'à des recherches officielles et en communiqueront le résultat. D'autre part, elles remettront aux témoins et aux experts des citations à comparaître devant les autorités de l'Etat limitrophe et notifieront les actes de procédure et les décisions administratives à tout prévenu ou condamné. Les prescriptions légales de l'Etat de séjour concernant la procédure à adopter pour la poursuite d'infractions de même nature sont applicables par analogie.

4. L'assistance prévue au paragraphe 3 ci-dessus est cependant limitée aux infractions aux prescriptions

douanières régissant le franchissement de la frontière par les personnes et les marchandises, infractions commises dans la zone et découvertes pendant ou immédiatement après leur commission.

TITRE III.

AGENTS

Article 10.

1. Les autorités de l'Etat de séjour accordent aux agents de l'Etat limitrophe, pour l'exercice de leurs fonctions dans la zone, la même protection et assistance qu'à leurs propres agents.

2. Les dispositions pénales en vigueur dans l'Etat de séjour pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables pour réprimer les infractions commises contre les agents de l'Etat limitrophe.

Article 11.

Les demandes de réparation pour des dommages causés par les agents de l'Etat limitrophe, dans l'exercice de leurs fonctions dans la zone, sont soumises au droit et à la juridiction de l'Etat limitrophe, comme si l'acte dommageable avait eu lieu dans cet Etat.

Article 12.

1. Les agents de l'Etat limitrophe sont dispensés de l'obligation de passeport et de visa. Ils sont autorisés à franchir la frontière et à se rendre au lieu de leur service sur justification de leur identité et de leur qualité par la production de pièces officielles.

2. Les autorités compétentes de l'Etat de séjour se réservent le droit de demander aux autorités de l'Etat limitrophe le rappel de certains agents.

Article 13.

Les agents de l'Etat limitrophe peuvent porter, dans l'Etat de séjour, leur uniforme national ou un signe distinctif apparent; ils peuvent dans la zone, ainsi que sur le chemin entre leur lieu de service et leur résidence, porter leurs armes réglementaires. L'usage de ces armes, dans la zone, n'est toutefois autorisé qu'en cas de légitime défense.

Article 14.

Les agents de l'Etat limitrophe ne peuvent pas être appréhendés par les autorités de l'Etat de séjour à raison d'actes accomplis dans la zone pour l'exercice de leurs fonctions. Ils relèvent, dans ce cas, de la juridiction de l'Etat limitrophe, comme si ces actes avaient eu lieu dans cet Etat.

Article 15.

1. Les agents de l'Etat limitrophe qui résident dans l'Etat de séjour doivent, en ce qui concerne les conditions relatives à leur résidence, se mettre en règle auprès des autorités compétentes, conformément aux dispositions relatives au séjour des étrangers. Ils sont, s'il y a lieu, munis gratuitement de permis de séjour.

2. L'autorisation de séjour ne peut être refusée au conjoint, enfants mineurs et ascendants, qui vivent sous le toit des agents intéressés et n'exercent aucune activité lucrative, que s'ils sont sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée qui les frappe personnellement. Ces personnes sont exonérées des taxes afférentes aux autorisations de séjour. La délivrance d'une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative aux membres de la famille desdits agents est laissée à l'appréciation des autorités compétentes. Dans le cas où cette autorisation est délivrée, les taxes réglementaires sont perçues s'il y a lieu.

3. La durée pendant laquelle les agents de l'Etat limitrophe exercent leurs fonctions sur le territoire de l'Etat de séjour, ou y résident, n'est pas comprise dans les délais donnant lieu à un traitement privilégié en vertu de Conventions existant entre les deux Etats. Il en est de même pour les membres de la famille qui bénéficient d'une autorisation de séjour en raison de la présence du chef de famille dans l'Etat de séjour.

Article 16.

1. Les agents de l'Etat limitrophe qui résident dans l'Etat de séjour bénéficient, aux conditions fixées par la législation de cet Etat, pour eux et pour les membres de leur famille vivant sous leur toit, de l'exemption de toutes les redevances d'entrée et de sortie sur leur mobilier, leurs effets personnels, y compris les véhicules, et sur les provisions de ménage usuelles, aussi bien lors de leur installation ou de la création d'un foyer dans l'Etat de séjour, que lors de leur retour dans l'Etat limitrophe. Pour bénéficier de la franchise, ces objets doivent provenir de la circulation libre dans l'Etat limitrophe ou dans l'Etat où l'agent ou les membres de sa famille étaient précédemment installés. Les prescriptions de l'Etat de séjour concernant l'utilisation des biens admis en franchise demeurent réservées.

2. Ces agents, ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit, sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature dans l'Etat de séjour. En matière de nationalité et de service militaire, ils sont considérés comme ayant leur résidence sur le territoire de l'Etat limitrophe. Ils ne sont soumis, dans l'Etat de séjour à aucun impôt ou redevance dont seraient dispensés les ressortissants de l'Etat de séjour domiciliés dans la même commune.

3. Les agents de l'Etat limitrophe qui ne résident pas dans l'Etat de séjour y sont exemptés, dans le domaine du droit public, de toutes prestations personnelles ou en nature et des impôts directs frappant leur rémunération officielle.

4. Les Conventions de double imposition existant entre les Etats contractants sont en outre applicables aux agents de l'Etat limitrophe.

5. Les salaires des agents de l'Etat limitrophe ne sont soumis à aucune restriction en matière de devises. Ces agents pourront transférer librement leurs économies dans l'Etat limitrophe.

TITRE IV.

BUREAUX

Article 17.

1. Les Administrations compétentes des deux Etats déterminent d'un commun accord:

*a*) les installations nécessaires au fonctionnement dans la zone des services de l'Etat limitrophe,

*b*) les compartiments et installations à réserver aux agents chargés du contrôle en cours de route.

2. L'Etat de séjour met à la disposition des services de l'Etat limitrophe les installations déterminées en vertu du paragraphe précédent.

La contribution éventuelle de l'Etat limitrophe aux frais de construction de ces installations ou l'indemnité pouvant être due pour leur utilisation seront fixées d'un commun accord entre les Administrations compétentes des deux Etats.

Article 18.

Les heures d'ouverture et les attributions des bureaux sont fixées d'un commun accord entre les Administrations compétentes des deux Etats.

Article 19.

Les Administrations intéressées se communiquent réciproquement la liste des agents affectés aux bureaux.

Article 20.

Les locaux affectés aux bureaux de l'Etat limitrophe sont signalés par des inscriptions et des écussons officiels.

Article 21.

Les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer la discipline à l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif et à en expulser tout perturbateur. Ils peuvent, si besoin est, requérir à cet effet l'assistance des agents de l'Etat de séjour.

Article 22.

Les objets nécessaires au fonctionnement des bureaux, ou ceux dont les agents de l'Etat limitrophe ont besoin pendant leur service dans l'Etat de séjour, sont exemptés de droits de douane et de toutes redevances d'entrée et de sortie. Il n'y a pas lieu de fournir de sûretés. A moins qu'il n'en soit disposé autrement d'un commun accord par les Administrations compétentes, les interdictions ou restrictions d'importation ou d'exportation ne s'appliquent pas à ces objets. Il en est de même des véhicules de service ou privés que les agents utilisent soit pour l'exercice de leurs fonctions dans l'Etat de séjour, soit pour quitter leur domicile et y rentrer.

Article 23.

1. L'Etat de séjour autorisera à titre gracieux, sauf paiement des frais d'installation et de location éventuels des équipements, les installations téléphoniques et télegraphiques (y compris les téléscripteurs) nécessaires au fonctionnement des bureaux de l'Etat limitrophe dans l'Etat de séjour, leur raccordement aux installations correspondantes de l'Etat limitrophe, ainsi que l'échange de communications directes avec ces bureaux réservées exclusivement aux affaires de service. Ces communications sont considérées comme des communications internes de l'Etat limitrophe.

2. Les Gouvernements des deux Etats s'engagent à accorder, aux mêmes fins et dans la mesure du possible, toutes facilités en ce qui concerne l'utilisation d'autres moyens de télécommunications.

3. Au surplus, demeurent réservées les prescriptions des deux Etats en matière de construction et d'exploitation des installations de télécommunications.

Article 24.

Les lettres et paquets de service, ainsi que les valeurs en provenance ou à destination de l'Etat limitrophe, peuvent être transportés par les soins des agents de cet Etat sans l'intermédiaire du service postal. Ces envois, libres de toutes taxes, doivent circuler sous le timbre officiel du service intéressé.

TITRE V.

DECLARANTS EN DOUANE

Article 25.

1. Les personnes venant de l'Etat limitrophe peuvent effectuer auprès des bureaux de cet Etat installés dans la zone toutes les opérations relatives au contrôle, dans, les mêmes conditions que dans l'Etat limitrophe.

2. Les dispositions du paragraphe précédent sont notamment applicables aux personnes qui, dans l'Etat limitrophe, effectuent lesdites opérations à titre professionnel; ces personnes sont soumises, à cet égard, aux prescriptions légales, réglementaires et administratives de l'Etat limitrophe. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés comme exclusivement effectués et rendus dans l'Etat limitrophe, avec toutes les conséquences fiscales qui en découlent.

3. Les prescriptions générales de l'Etat de séjour sont applicables aux personnes visées aux paragraphes 1 e 2 ci-dessus en ce qui concerne le franchissement de la frontière et le séjour dans ledit Etat. Les facilités compatibles avec ces dispositions doivent être accordées.

TITRE VI.

DISPOSITIONS FINALES

Article 26.

Les Administrations compétentes des deux Etats déterminent, d'un commun accord, les mesures administratives nécessaires pour l'application de la présente Convention.

Article 27.

1. Une Commission mixte franco-italienne sera constituée aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente Convention et aura pour mission:

*a*) de préparer les arrangements prévus à l'article 2;

*b*) de formuler des propositions éventuelles tendant à modifier la presente Convention;

*c*) de résoudre, dans la mesure du possibile, les difficultés qui pourraient résulter de l'application de la présente Convention.

2. Cette Commission sera composée de six membres désignés en nombre égal par chacune des Parties Contractantes. Elle choisira son Président alternativement parmi les membres français et les membres italiens. Le Président n'aura pas voix prépondérante. Les membres de la Commission pourront être assistés d'experts.

Article 28.

Sont expressément réservées les mesures que l'une des Parties Contractantes pourrait être appelée à prendre pour des motifs inhérents à la sauvegarde de sa souveraineté ou de sa sécurité.

Article 29.

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Paris.
2. Elle entrera en vigueur quinze jours après l'échange des instruments de ratification.
3. Elle prendra fin deux ans après sa dénonciation par l'une des Parties Contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiares respectifs ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l'ont revêtue de leur sceau.

Fait à Rome, le 11 octobre 1963, en double exemplaire, en langue française et en langue italienne, les deux textes faisant également foi.

*Pour la République Italienne*
Edoardo Martino

*Pour le Président de la République Française*
Armand Berard

PROTOCOLE FINAL

Lors de la signature de la Convention, conclue aujourd'hui, entre la France et l'Italie, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

Il y a identité de vues sur le fait que, dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, ses dispositions sont applicables aux bureaux ayant déjà fait l'objet des Conventions conclues entre les Parties Contractantes les 29 Janvier 1951 et 6 Avril 1956 et prévaudront sur les dispositions correspondantes desdites Conventions. Les modalités d'application seront arrêtées d'un commun accord par les autorités compétentes des deux Etats.

Il y a également identité de vues sur le fait que la présente Convention ne modifie pas:

*a*) les dispositions, non afférentes au contrôle, relatives aux services ferroviaires des gares internationales de Modane et de Vintimille contenues dans la Convention du 29 Janvier 1951,

*b*) les dispositions spéciales contenues dans les articles 14, 15, 20 et 21 de la Convention du 6 Avril 1956.

Fait à Rome, le 11 octobre 1963, en double exemplaire, en langue française et en langue italienne, les deux textes faisant également foi.

*Pour la République Italienne*
Edoardo Martino

*Pour le Président de la République Française*
Armand Berard

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1965.

**Nomina del Vice Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia relative al Commissario del Governo nella Regione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il viceprefetto dott. Vincenzo Molinari è nominato Vice Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia a decorrere dal 20 aprile 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1965

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Moro

*Il Ministro per l'interno*
Taviani

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1965*
*Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 185.* — Cessari

**(4739)**

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1965.

**Trasferimento del comune di Torrazza Coste dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Casteggio a quella dei corrispondenti Uffici di Voghera.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, numero 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11 Finanze, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Casteggio al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Torrazza Coste un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione da tale Comune alla sede di Voghera;

Decreta:

Il comune di Torrazza Coste viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Casteggio a quella dei corrispondenti Uffici di Voghera.

Roma, addì 1° luglio 1965

*Il Ministro:* Tremelloni

**(4790)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6575, in data 2 luglio 1965 il sig. Alfio Zappalà, è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catania.

**(4816)**

### Errata-corrige

Il comunicato del Ministero dei lavori pubblici relativo alla nomina del presidente e conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, è rettificato come segue:

« Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5896 in data 10 giugno 1965, il sig. Ubaldo Fasolis è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti ed il sig. Riccardo Castino è stato confermato vice presidente dell'Ente stesso ».

**(5056)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di « Econometria » presso la *Facoltà di economia e commercio della Università di Pisa*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di « Econometria », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**(5048)**

### Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Carla Mauti in Salvati, nata a Roma il 29 maggio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze naturali conseguito presso la Università di Roma il 16 novembre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

**(4899)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 135

### Corso dei cambi del 20 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,72 | 624,73 | 624,71 | 624,77 | 624,70 | 624,73 | 624,73 | 624,72 | 624,73 | 624,75 |
| $ Can. | 575,83 | 576,05 | 576 — | 576,125 | 575,30 | 576 — | 576,05 | 576 — | 576 — | 576 — |
| Fr. Sv. | 144,68 | 144,60 | 144,71 | 144,655 | 144,60 | 144,60 | 144,645 | 144,50 | 144,60 | 144,65 |
| Kr. D. | 90,05 | 90,05 | 90,10 | 90,065 | 90 — | 90,06 | 90,06 | 90,10 | 90,06 | 90,06 |
| Kr. N. | 87,30 | 87,31 | 87,30 | 87,32 | 87,30 | 87,32 | 87,32 | 87,32 | 87,32 | 87,32 |
| Kr. Sv. | 121,15 | 121,07 | 121,13 | 121,08 | 120,80 | 121,16 | 121,06 | 121,10 | 121,16 | 121,16 |
| Fol. | 173,48 | 173,45 | 173,45 | 173,465 | 173,40 | 173,46 | 173,43 | 173,47 | 173,46 | 173,46 |
| Fr. B. | 12,58 | 12,587 | 12,5840 | 12,5860 | 12,5885 | 12,58 | 12,586 | 12,60 | 12,58 | 12,585 |
| Franco francese | 127,49 | 127,48 | 127,51 | 127,49 | 127,45 | 127,48 | 127,465 | 127,50 | 127,48 | 127,49 |
| Lst. | 1743,13 | 1743,10 | 1743,20 | 1743,30 | 1742,75 | 1743,25 | 1743,10 | 1743,25 | 1743,25 | 1743,10 |
| Dm. occ. | 155,95 | 155,97 | 155,94 | 155,96 | 155,88 | 155,96 | 155,94 | 156 — | 155,96 | 155,98 |
| Scell. Austr. | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,20 | 24,91 | 24,2094 | 24,20 | 24,21 | 24,21 |
| Escudo Port. | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,75 | 21,92 | 21,75 | 21,7325 | 21,75 | 21,75 | 21,75 |

### Media dei titoli del 20 luglio 1965

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 101,10 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 96,45 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 84,55 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 95,425 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 95,10 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 95,65 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95 — |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1966) | 100,375 |
| Id. 5 % ( » 1º gennaio 1968) | 100,825 |
| Id. 5 % ( » 1º aprile 1969) | 100,775 |
| Id. 5 % ( » 1º gennaio 1970) | 100,80 |
| Id. 5 % ( » 1º gennaio 1971) | 100,875 |
| Id. 5 % ( » 1º aprile 1973) | 100,925 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1º ottobre 1966) | 100,45 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 20 luglio 1965

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,75 |
| 1 Dollaro canadese | 576,087 |
| 1 Franco svizzero | 144,65 |
| 1 Corona danese | 90,062 |
| 1 Corona norvegese | 87,32 |
| 1 Corona svedese | 121,07 |
| 1 Fiorino olandese | 173,447 |
| 1 Franco belga | 12,586 |
| 1 Franco francese | 127,477 |
| 1 Lira sterlina | 1743,20 |
| 1 Marco germanico | 155,95 |
| 1 Scellino austriaco | 24,21 |
| 1 Escudo Port. | 21,741 |

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1965, il comune di Sora (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4971)**

**Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1964.**

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1965, il comune di Castellammare di Stabia (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4972)**

**Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1965, il comune di Imola (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4973)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione del nuovo piano preventivo di riparto delle spese di impianto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Moncrivello-Maglione », con sede nel comune di Moncrivello (Vercelli).**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 13441, in data 10 luglio 1965, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, il nuovo piano preventivo di ripartizione delle spese di impianto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Moncrivello-Maglione (Cascina Nuova) », con sede nel comune di Moncrivello (Vercelli), deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nella seduta del 6 dicembre 1964, in sostituzione di quello precedentemente approvato con decreto ministeriale 26 giugno 1961, n. 22813.

**(4961)**

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale marittima sita in Locri.**

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 18 giugno 1965, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area sita nel comune di Locri, avente la superficie di mq. 11.279, riportata in catasto al foglio n. 19, particella n. 305 del comune di Locri.

**(4985)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

**Concorso, per titoli, per la nomina di trenta capitani medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina miltare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per la nomina di trenta capitani medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, modificato dalla legge 31 maggio 1943, n. 614, e precisamente:

*a*) i medici laureati da non meno di quindici anni o che siano primari di un ospedale provinciale;

*b*) i medici provinciali e tutti quei medici chirurghi che, qualunque sia l'impiego professionale, abbiano il diploma di libera docenza in qualsiasi branca delle scienze medico-chirurgiche;

*c*) gli aiuti di clinica od istituti universitari equipollenti che abbiano almeno due anni di carica;

*d*) gli aiuti di ospedali principali, purchè ricoprano da almeno due anni la carica e purchè questa sia stata conferita loro in seguito a concorso per esami.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) essere cittadini italiani;

*b*) non aver superato al momento della nomina i 50 anni;

*c*) risultare di buona condotta pubblica e privata;

*d*) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

*a*) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

*b*) documenti e titoli allegati alla domanda;

*c*) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata, nel modo più celere, al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) foglio matricolare;
6) fotografia con firma autenticata;
7) titolo di studio (in originale o copia notarile), certificato di abilitazione all'esercizio professionale ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nel titolo di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati, in quanto necessario.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 5), 6) e 7); in tal caso, la firma in calce alla domanda e la fotografia potranno essere autenticate da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

La Commissione per detta visita sarà composta da tre ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare, dei quali almeno uno di grado non inferiore a maggiore.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro per la difesa e sarà composta come segue:

1) un ufficiale ammiraglio o generale medico, presidente;
2) un ufficiale del Corpo di Stato Maggiore di grado non inferiore a capitano di vascello, membro;
3) un ufficiale superiore di grado non inferiore a tenente colonnello del Corpo sanitario militare marittimo, membro.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui al precedente comma, con funzioni di segretario, un funzionario della carriera amministrativa con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 9.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli compresi nelle seguenti categorie:

a) benemerenze di guerra;
b) qualità militari e professionali;
c) titoli di studio.

La Commissione stabilisce il punteggio da assegnare per ciascuno dei titoli rientranti in una delle predette categorie e fissa inoltre il punteggio minimo necessario per ottenere la idoneità.

Art. 10.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e conseguiranno la nomina a capitano medico di complemento del Corpo sanitario militare marittimo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina.

Art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1965

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio* 1965
*Registro n.* 38 *Difesa-Marina, foglio n.* 78

**(4988)**

---

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentasei posti di aiuto psicologo aggiunto di 2ª classe in prova nella carriera del personale di concetto - ruolo psicotecnico - dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.**

Le prove scritte del concorso per esami a trentasei posti di aiuto psicologo aggiunto di 2ª classe in prova nella carriera del personale di concetto - ruolo psicotecnico - dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 17 settembre 1964, avranno luogo in Roma presso la Città Universitaria - Facoltà di ingegneria - nei giorni 21 e 22 settembre 1965 alle ore 9.

**(5028)**

---

# MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito relativa al Compartimento di Milano del concorso pubblico a milleduecento posti di manovale in prova, nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.**

Nel Bollettino ufficiale n. 11 - Parte 1ª e 2ª - dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in data 15 giugno 1965, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 ottobre 1964, n. 2529, che approva la graduatoria del Compartimento di Milano relativa al concorso pubblico per esami e per titoli a milleduecento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

**(5001)**

---

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.